REGOLAMENTO (CEE) N. 267/81 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1981

relativo al rilascio dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi nel corso del primo trimestre 1981

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3446/80 [2], in particolare l'articolo 33,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3495/80 della Commissione [3] prevede l'importazione di certi prodotti del settore delle carni ovine e caprine, originari di taluni paesi terzi, a condizioni speciali, fino al marzo 1981 ; che è necessario autorizzare il rilascio dei titoli d'importazione per tali prodotti ;

considerando che in taluni casi i quantitativi per i quali i titoli sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 3495/80 ; che è pertanto opportuno ridurre in tali casi i quantitativi richiesti, secondo una percentuale unica ;

considerando che in altri casi i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 3495/80 ; che in tali casi tutte le domande di titoli possono essere accolte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri rilasciano, il 30 gennaio 1981, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 3495/80, le cui relative domande sono state presentate tra il 2 e il 15 gennaio 1981, alle seguenti condizioni :

a) per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti originari :
   — della Iugoslavia, sono ridotti dell'80 %,
   — di altri paesi terzi diversi dalla Iugoslavia, sono ridotti del 98,74 % ;

b) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti originari :
   — della Iugoslavia, sono ridotti del 99,417 % ;
   — della Spagna, sono ridotti del 95,1 % ;

c) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti sono attribuiti integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 16.
[3] GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 21.